

Spett.le Provincia di Lecce
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transazione Ecologica
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali
Via Umberto I, n.13
73100 Lecce

e.p.c. Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Corso Sonnino, 170
70100 - Bari

Oggetto: Impianto “Agrivoltaico” e relative opere di connessione, da realizzarsi nei Comuni di Lecce e Surbo (LE), di potenza pari a 7,5 MWp, denominato “Lecce Sant’Angelo – RISCONTRO PARERI CONFERENZA SERVIZI 04/04/2023”

Premesso che:

Con nota prov. LE protocollo Nr.0048679/2022 del 12/12/2022, si sollecitava la società proponente a:

- A. "conformarsi alle **predette** richieste di integrazioni";
- B. integrare la documentazione progettuale anche relativamente ai "titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, producendo idonea integrazione documentale, **secondo le indicazioni** degli enti e amministrazioni competenti, ..."

Come anche esplicitato nella nota provinciale la società doveva riscontrare alle richieste di integrazione delle note degli enti di cui ai punti elenco (elenco contenuto nella nota provinciale):

- **vii.** nota acquisita al prot. 37812 dello 04/10/2022 di Marina Militare Comando Marittimo Sud -Taranto;
- **viii.** prot. n. 71002 del 17/10/2022 acquisita al prot. 40279 del 18/10/2022 di ARPA Puglia;
- **ix.** prot. n. 18382 del 17/10/2022 acquisita al prot. 40461 del 18/10/2022 di ADM Agenzia delle Dogane e Monopoli;

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

- **xi.** nota acquisita al prot. 41117 del 21/10/2022 di ASL Puglia;
- **xii.** nota acquisita al prot. 41192 del 21/10/2022 di Regione Puglia - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (prot. n. 8819 del 21/10/2022);
- **xiii.** prot. n. 13762 dello 02/11/2022 acquisita al prot. 43210 dello 04/11/2022 del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
- **xiv.** nota acquisita al prot. 43929 dello 08/11/2022 di ANAS gruppo FS italiane.

avendo già provveduto a riscontrare:

- con nota acquisita al prot. 45064 del 16/11/2022 alle integrazioni richieste dalla Sezione Transizione Energetica di Regione Puglia (punto elenco X: "x. prot. n. 10545 del 17/10/2022 acquisita al prot. 40288 del 18/10/2022 di Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica");
- con nota, acquisita al protocollo n. 31200, dello 09/08/2022, alle richieste degli enti/amministrazioni di cui ai punti elenco da **i.** a **vi.**

Tanto premesso specificando quindi che:

- vii. Marina Militare Comando Marittimo Sud -Taranto, **comunica parere favorevole e non richiede integrazioni;**
- viii. ARPA Puglia **conferma la valutazione tecnica negativa**, per quanto di competenza, così come espressa con nota precedente prot. ARPA Puglia n. 60758 del 08.09.2022. **Arpa Puglia non ha richiesto specifiche integrazioni** né nella nota prot. n. 71002 del 17/10/2022, né nella nota precedente prot. n. 60758 del 08.09.2022. **La società proponente, fornirà comunque riscontro nel merito, nel seguito della conferenza dei servizi;**
- ix. ADM - Agenzia Dogane e Monopoli **comunica parere favorevole e non richiede integrazioni** (se non la necessità di dotarsi di licenza fiscale in fase di esercizio, evidentemente a valle dell'ottenimento dell'autorizzazione PAUR). **La società proponente dichiara che la licenza fiscale potrà essere richiesta solo a valle dell'ottenimento dell'autorizzazione PAUR;**
- x. Già riscontrata con nota acquisita al prot. 45064 del 16/11/2022
- xi. ASL Puglia (con nota Protocollo nr: 183979 - del 21/10/2022 acquisita al prot. provinciale con nr. 41117 del 21/10/2022) formula parere interlocutorio esprimendo alcune perplessità al riguardo della perdita di permeabilità del suolo sottostante i pannelli con conseguente alterazione dei processi di ricarica della falda ed inoltre riguardo alla possibile occorrenza di fenomeni di rapido ed elevato deflusso superficiale (Viene comunque indicata la necessità di prevedere in fase di esercizio un monitoraggio acustico ed elettromagnetico, evidentemente a

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

valle dell'ottenimento dell'autorizzazione PAUR: la società proponente dichiara che relativamente al clima acustico ed agli aspetti elettromagnetici sono state prodotte le relative relazioni specialistiche che non hanno evidenziato, in fase di esercizio, superamenti dei valori limite di legge e che pertanto il Piano di Monitoraggio Ambientale non prevede la necessità di un monitoraggio acustico ed elettromagnetico in fase di esercizio. **La società proponente, allega alla presente il bollettino di versamento richiesto. La società proponente, fornirà comunque riscontro nel merito, nel seguito della conferenza dei servizi;**

- xii. Regione Puglia - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 8819 del 21/10/2022 acquisita al prot. provinciale con nr. 41192 del 21/10/2022, esprime **parere non favorevole per l'intervento e non richiede integrazioni. La società proponente, fornirà comunque riscontro nel merito, nel seguito della conferenza dei servizi.**
- xiii. Consorzio di Bonifica ARNEO comunica la non competenza. La società proponente, avendo in precedenza comunicato con PEC del 17.06.2022 - per competenza al Consorzio Ugento Li Foggi ed in copia alla provincia di Lecce settore Ambiente - l'avvio del procedimento in data 18/02/2022 per l'emissione del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (art 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii) relativamente all'impianto "agrivoltaico" in oggetto ed allegato il link per il download della documentazione progettuale, chiede alla provincia di Lecce di mettere in indirizzo il consorzio Ugento e li Foggi espungendo il consorzio dell'Arneo. **Nessuna integrazione è quindi richiesta;**
- xiv. ANAS gruppo FS italiane comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le strade statali di competenza né tantomeno con le fasce di rispetto previste dal codice della strada. **Nessuna integrazione è quindi richiesta;**

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

1.1 RISCONTRO PARERE ARPA PUGLIA

Di seguito viene fornito riscontro puntuale alle criticità rilevate nel parere di Arpa Puglia prot n. 60758 del 08.09.2022, poi integralmente confermato nella nota prot. n. 71002 del 17/10/2022.

Passaggio del parere (cfr. punto 3. COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

L'impianto fotovoltaico proposto su suolo agricolo, si pone in contrasto con le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., dove si limita l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l'integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane); in particolare il progetto proposto risulta in contrasto con alcuni degli obiettivi del PPTR, ovvero:

- o Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;*
- o Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;*
- o Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia;*
- o Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.*

Il progetto risulta, conseguentemente, in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.

Con un primo ordine di rilievi, l'ARPA si limita a rilevare la localizzazione del progetto in area agricola, richiamando pedissequamente e meccanicamente le raccomandazioni contenute nel PPTR della Regione Puglia, senza enucleare alcun elemento dotato di consistenza apprezzabile, che valga a dimostrare una radicale incompatibilità del progetto rispetto alle caratteristiche dell'area.

Fermi i plurimi e decisivi rilievi che seguiranno, al riguardo appare anzitutto opportuno evidenziare che **il progetto in esame ricade in area idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2), del D.lgs. n. 199 del 2021**, in quanto localizzato entro 500metri da un impianto eolico e da un altro impianto FV esistenti che il MASE, con pareri nn. 130318 dell'8.08.2023 e 106951 del 30.06.2023 resi in sede di interpello, ha chiarito che costituiscono impianti industriali rilevanti ai fini dell'idoneità ex lege dell'area ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199/2021.

Con la **triplice conseguenza** che:

- 1) **"nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante"** (art. 22, co. 1, del D.lgs n. 199/2021);

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax +39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

- 2) **“nei suoi confronti [n.d.r. del Progetto], non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all’interesse paesaggistico”** (come ribadito dal Consiglio di Stato nella recentissima sentenza n. 8027 del 30.08.2023);
- 3) **“le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell’articolo in esame”** (come chiarito dal MASE con parere prot. n. 124474 del 28.07.2023).

Pertanto, in virtù della localizzazione del Progetto in area idonea, sussiste una presunzione legale di compatibilità paesaggistica che, non solo conferma la natura (già di per sé) non vincolante del parere espresso dall’ARPA, ma rende altresì recessive le eventuali disposizioni contrastanti dettate dal PPTR Puglia.

In secondo luogo, è d’uopo rammentare che il progetto della Società è di natura agri-voltaica e la giurisprudenza amministrativa ha chiarito ormai da tempo che le Linee Guida del PPTR Puglia sono del tutto inconferenti rispetto agli impianti agri-voltaici.

In particolare, il Consiglio di Stato, nel confermare il consolidato orientamento dei TAR pugliesi, ha affermato che **“le linee guida non sono vincolanti ma operano alla stregua di mere raccomandazioni e cioè alla stregua di criteri di indirizzo suscettibili di essere assunti quale ipotesi decisionale preferenziale ma non vincolante per l’autorità procedente, e comunque da ponderare con le altre possibili, rispetto agli ulteriori criteri normativi direttivi, tra cui primeggia quello del favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili, soprattutto a fronte di impianti di ultima generazione con caratteristiche tali da ridurre il consumo di suolo e idonei a non ostacolare oltre misura lo sfruttamento del terreno per fini di coltivazione o di pascolo, in linea peraltro proprio con le finalità di tutela del PPTR sottese al richiamato criterio direttivo preferenziale contenuto nelle Linee guida”** (cfr., Cons. St., IV, sent. n. 8263/2023).

La medesima giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che **“Logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico [...]”** (Consiglio di Stato, sent. n. 8029 del 30.08.2023).

Inoltre, osserva il Consiglio di Stato, **“gli impianti agrivoltaici costituiscono una documentata realtà nell’attuale quadro ordinamentale, al punto che il legislatore statale, a certe condizioni, li ammette a finanziamento pubblico. [...] Dal che discende, anche sotto il profilo da ultimo esaminato, l’erroneità della riconduzione del progetto in esame all’ambito del fotovoltaico puro, come invece hanno fatto la Regione e la Provincia”** che **“ha impropriamente ritenuto valutato il progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che, per le ragioni evidenziate, mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici”** (cfr., altresì, Cons. St., sentt. nn. 8263, 8262, 8261, 8260, 8235, 8090/2023).

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

L'assenza di disposizioni dal carattere precettivo e la natura agrivoltaica del Progetto avrebbe imposto di effettuare un esame concreto senza potersi limitare ad affermare la generica incompatibilità paesaggistica dell'Impianto, peraltro motivata essenzialmente sulla **destinazione agricola dell'area**, che, al contrario, **è ex lege compatibile con la realizzazione di impianti FER** (v. art 12 del d.lgs. n. 387/2003 e d.m. 10.9.2010) (cfr., sul punto, Cons. St., sent. n. 8263/2023, cit.).

A ciò si aggiunga, peraltro, che già il paragrafo n. 16 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, tra gli elementi per una "valutazione positiva" dei progetti, prevede *"l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio"*.

Ancor più significativa per la tipologia di progetto in esame è la delibera di Giunta regionale n. 440 del 15 marzo 2021 "Politica di coesione. Programmazione operativa FESR-FSE + 2021-2027. Primi indirizzi per la Programmazione regionale e avvio del processo di Valutazione Ambientale strategica", ove, alle pag. 47 e ss, si legge che *"tutti gli operatori «energetici» e i decisori politici sanno che gli ambiziosi obiettivi del Pniec al 2030 non si potranno raggiungere senza una consistente quota di nuova potenza fotovoltaica costruita su terreni agricoli"*.

Donde un primo evidente profilo di erroneità, apoditticità e **recessività del parere esitato dall'ARPA, atteso che l'impianto agrivoltaico in progetto:**

- **Rispetta l'obiettivo specifico 2.7** in quanto grazie all' approccio agrivoltaico è evitato il consumo di suolo agricolo;
- **Rispetta l'obiettivo specifico 4.5** in quanto grazie all' approccio agrivoltaico, salvaguarda gli spazi rurali e le attività agricole;
- **Rispetta l'obiettivo specifico 10.2** in quanto grazie all' approccio agrivoltaico ed alle misure di mitigazione paesaggistico / ambientali proposte il progetto è coerente con la qualità e l'identità dell'ambito territoriale di riferimento;
- **Rispetta l'obiettivo specifico 10.6** in quanto l'impianto agrivoltaico in progetto non è ubicato in UCP - Paesaggi rurali;

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

Passaggio del parere ARPA(cfr. punto 4. IMPATTI CUMULATIVI)

➤ **Criterio 1** (Indice di Pressione Cumulativa)

...

Dalla verifica del calcolo effettuato dai progettisti, quest'ultimo risulta non corretto, ivi compreso l'ulteriore calcolo presentato tenendo conto solo delle superfici che non siano "coltivabili", poiché la formula per il calcolo della SIT deve comprendere oltre agli impianti del dominio ricadenti nell'AVA anche l'intera superficie dell'impianto oggetto di valutazione ($SIT = 182.000 \text{ m}^2 + 276.300 \text{ m}^2 \approx 458.300 \text{ m}^2$). Inoltre, tra le Aree non idonee FER non vengono considerate le superfici tutelate dal P.A.I.. Tutto ciò considerato, il calcolo corretto restituisce un valore dell'IPC di gran lunga superiore a 3%.

Sul punto, giova anzitutto premettere che l'analisi svolta dal proponente ha evidenziato che nell'AVA sono presenti solamente impianti fotovoltaici "classici", tipologia differente dal progetto in esame che è un impianto agrovoltaico e, pertanto, tali impianti non sono rilevanti ai fini della valutazione degli impatti cumulativi con quest'ultimo.

Come ormai chiarito da consolidata orientamento giurisprudenziale, infatti, **"gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico "classico", così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico"** (ex multis, TAR Lecce, sent. nn. 248/2022, 586/2022 e 1267/2022); confermato dalla recente sentenza n. 8029/2023 con cui il Consiglio di Stato ha altresì rilevato che **la D.D. n. 162/2014** (recante la disciplina regionale in materia di valutazione degli impatti cumulativi) **"mal si attaglia alla fattispecie di un impianto agro-voltaico che si caratterizza per una decisa schermatura dell'area di riferimento e che, per tale ragione, non implica ulteriore consumazione di suolo, ma avendo come scopo quello di coordinare l'attività di produzione di energia e attività agricola"**.

Pertanto ricalcolando l'IPC, sottraendo all'area AVA le aree del PAI che secondo il RR24 sarebbero non idonee, ovvero MP, AP, PG2 e PG3, ed includendo nel SIT soltanto l'impianto di progetto in quanto unico agrovoltaico nel cerchio determinato da Rava (gli altri impianti esistenti in Rava sono di tipo classico e quindi inconferenti con la tipologia dell'impianto in progetto), si avrebbe:

Ri	296,56	m
Rava	1779,4	m
SIT	27,6	ha
AVA	970,91	ha
IPC = SIT/AVA		= 2,8458 %

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

Si evidenzia comunque che:

- l' IPC - “indice di pressione cumulativa” - costituisce in base alla DD 162.2014 una mera **"indicazione"** : *“un'indicazione di sostenibilità sotto il profilo dell'impegno di SAU” [superficie agricola utile]* (cfr. pag. 21139 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26-06-2014 dove è stata pubblicata la DD 162 2014);
- l' IPC - “indice di pressione cumulativa” - costituisce in base alla Delibera Direttore Generale. n. 11 del 11/01/2012 di ARPA Puglia (LINEE GUIDA ARPA PUGLIA SUL FV rev1) una mera **"indicazione"**: *“un'indicazione di sostenibilità sotto il profilo dell'impegno di SAU” [superficie agricola utile]*;

Pertanto l'indicatore, oltre a risultare nel caso di specie rispettato, non costituisce comunque un valore soglia o un valore limite di legge.

Passaggio del parere ARPA (cfr. punto 4. IMPATTI CUMULATIVI)

➤ **Criterio 2** (distanza da altri impianti > 2 Km)

Il criterio 2 non viene soddisfatto, in quanto l'impianto di progetto risulta distante meno di 2 km rispetto ai seguenti impianti:

- F/CS/E506/17;
- F/CS/E506/4;
- F/CS/E506/3;
- F/CS/E506/2;
- F/CS/L011/3;
- E/164/07;
- E/E7/05.

Ancora una volta, l'ARPA incorre nell'errore metodologico di considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, impianti di diverse tipologie mentre, come ripetutamente ribadito dalla sopracitata giurisprudenza amministrativa, **gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, sicché anche il criterio 2 è rispettato** in quanto:

- come anticipato, non esistono altri impianti "agrivoltaici" nel buffer di 2km dall'impianto **agrivoltaico** di progetto;

- gli ultimi due impianti citati da ARPA, ovvero E/164/07 e E/E7/05 sono impianti eolici, e pertanto non rilevanti anche i sensi:

- delle LG ARPA PUGLIA sul FV - rev1;
- della DD 162.2014, che non prevede un criterio di cumulo FOTOVOLTAICO con EOLICO.

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

Passaggio del parere ARPA (cfr. punto 4. IMPATTI CUMULATIVI)

Si rileva, infine, che l'intera superficie interessata dall'intervento progettuale, ai sensi del regolamento Regionale 30 Dicembre 2010, n. 24 – Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo Economico del 10 Settembre 2010, “ Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” recante la individuazione di aree di siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 195 del 31.12.2010 ricade nella tipologia di “Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”:

- Terra d' Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Puglia (IGT) DM 12.09.95 - DM 20.07.96 - DM 13.08.97;
- Salento (IGT) DM 12.09.95 - DM 20.07.96 - DM 13.08.97;
- Squinzano (DOC) DPR 06.06.76.

*Quanto riportato è applicabile **pur non essendoci le colture di cui sopra** all'interno dell'area dove è stato progettato l'impianto in oggetto; la Scrivente Agenzia ritiene che l'obiettivo della legge sia quello di tutelare il territorio all'interno del quale potrebbero sorgere aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20 anni, si sottrarrebbe suolo alla suddetta produzione agricola*

L'erroneità dell'interpretazione proposta da ARPA in merito alla disciplina delle aree c.d. “non idonee” di cui al R.R. 24/2010 appare evidente già solo alla luce della paradossale conseguenza cui condurrebbe, ovvero di qualificare aprioristicamente e ingiustificatamente **l'intero territorio Pugliese come area non idonea**. Ed infatti nel RR24 la discriminante sulla non idoneità dell'area agricola è proprio l'esistenza di “produzioni agro-alimentari di qualità” e non anche una “potenziale” produzione o “territorio all'interno del quale potrebbero sorgere aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità”.

Non vi è alcun dubbio, quindi, che il progetto non ricada in area non idonea in quanto, come accertato dalla stessa ARPA, l'area non è interessata da culture di pregio.

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

Passaggio del parere ARPA (cfr. punto 5. IMPIANTO AGRIVOLTAICO)

...

Con l'art. 31, c. 5, della Legge n° 108 del 2012 è stato introdotto alla Legge n° 27 del 24.03.2012, come modificata e integrata con D.L. n° 17 del 1° marzo 2022, il termine agrivoltaico, il quale seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e che costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Inoltre, il Ministero della Transizione Ecologica, in data 27.06.2022, ha pubblicato sul proprio sito web le "Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici", definendo quali sono gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati. (...)

Dall'analisi della documentazione fornita, stante l'assenza dei requisiti di cui sopra, questa Agenzia ritiene che l'impianto di progetto non prevede una interconnessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica", e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico."

Si evidenzia che alla data di presentazione dell'istanza (26.01.2022) di PAUR dell'impianto di progetto le LG sugli impianti agrovoltaiici non erano ancora state pubblicate (27.06.2022) e che quindi l'unica definizione cogente era quella determinata dal comma 1 quater (introdotto dalla Legge 108 del 2012) dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale, sebbene riferito all'ottenimento di incentivi statali, considera come agrovoltaiici quegli impianti "**che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione**" (l'ultimo inciso non essendo necessario alle condizioni minime della definizione di agrovoltaiico).

L'impianto agrivoltaiico in progetto rispetta la condizione di cui alla definizione normativa sopracitata e, pertanto, si ritiene che il rilievo di ARPA possa essere superato. Ad ogni buon conto, la società propone una revisione del piano colturale al fine di ottemperare alle LG nazionali sull'agrovoltaiico.

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

Passaggio del parere ARPA (cfr. punto 6. ALTERNATIVA ZERO)

"Questa Agenzia ritiene che l'opzione zero, consistente nel rinunciare alla realizzazione del Progetto, sia la soluzione migliore al fine di tutelare l'ambiente per le motivazioni che di seguito si riportano.

Nella Regione Puglia, il contributo alla produzione di energia elettrica è notevolmente sproporzionato rispetto ai consumi e per di più localizzato in modo assai sbilanciato rispetto ai centri di consumo. Il progetto proposto accentuerebbe gli sbilanciamenti esistenti, con necessità di ulteriori infrastrutture di trasporto e relativi impatti."

(vedi riscontro di seguito riportato al punto elenco i)

"Il Piano Energetico Provinciale (PEP) prevede "un nuovo modello di produzione e consumo, vicino alle peculiarità ed agli interessi delle comunità locali, basato sul decentramento della produzione di energia il più vicino possibile ai luoghi di consumo, con piccoli impianti localizzato in bacini locali (omissis) o presso le stesse utenze; ciò determina un sistema produttivo più stabile, infatti, se consideriamo che le potenzialità del fotovoltaico in rapporto alla superficie totale coperta dai fabbricati residenziali in Provincia di Lecce, stimata a circa 38 Km² di superficie utile alla produzione di energia elettrica dal sole al netto delle aree non idonee ed escludendo le superfici dei centri storici, la produzione sarebbe di 2,6 TWh/anno maggiore dell'intero fabbisogno di energia elettrica provinciale (circa 2 Twh/anno)."

(vedi riscontro di seguito riportato al punto elenco ii)

La realizzazione del progetto aggraverebbe lo sbilanciamento in atto nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti connessi con ulteriori impianti di grande taglia alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre aree del paese e conseguenti ingenti perdite di energia sulle lunghe linee di trasporto.

(vedi riscontro di seguito riportato al punto elenco i)

"La Scrivente Agenzia, inoltre, ritiene che la scelta dell'alternativa zero sia, tra quelle percorribili, l'opzione più sostenibile, oltre che per i motivi già su espressi, ricordando che il PPTR ha come obiettivo quello di disincentivare il consumo di suoli agricoli a fini infrastrutturali e edilizi, di salvaguardare la ruralità del territorio e di promuovere e far convergere sulle aree industriali e commerciali le agevolazioni e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili."

(vedi riscontro di seguito riportato al punto elenco iii)

Si riscontra specificando che:

- i. la società proponente ha conseguito l'ottenimento della soluzione di connessione che non prevede la realizzazione di "ulteriori infrastrutture di trasporto", e relativi impatti, **non essendo previste linee ad alta tensione;**
- ii. Il piano energetico provinciale, cosiddetto PEP, relativo alla provincia di Lecce non è, allo stato attuale, né adottato né approvato né in procedura di VAS;

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

- iii. come già esposto, l'approccio agrivoltaico e le misure di mitigazione paesaggistico / ambientali proposte rendono l'impianto in progetto coerente con gli obiettivi del PPTR. Si ricorda inoltre che tali obiettivi non comportano e non costituiscono divieto se non nei limitati casi previsti dalle norme tecniche del PPTR (per esempio negli UCP paesaggi rurali).

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

1.2 RISCONTRO PARERE PAESAGGISTICO

Di seguito viene fornito riscontro puntuale alle criticità rilevate nel parere della regione Puglia - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, prot n. 8819/2022 del 21/10/2022.

Innanzitutto si esamina l'obiezione contenuta a pag. 4 del parere, segnatamente corrispondente all'ottava riga della tabella relativa alla " SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LA CAMPAGNA LECCESE DEL RISTRETTO E IL SISTEMA DELLE VILLE SUBURBANE) ", ovvero:

"I caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale della Valle della Cupa sono pertanto compromessi ed alterati da fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui: adiacenti a nord e sud-est dell'impianto vi sono due impianti fotovoltaici rispettivamente di 1,72 ettari e 3 ettari. Inoltre nell'area a est dell'impianto è presente un impianto eolico con 17 aerogeneratori."

Come dettagliatamente esposto nella relazione paesaggistica (di seguito RP) al capitolo 5, i "confini della valle della Cupa possono essere delimitati dall'isoipsa di 38-40 metri slm (evidenziata in giallo in figura), per un'area delimitata a NE dalla Serra di Sant'Elia (58 m), da Monte d'Oro (60m) e da Rudiae, al di là dei quali si trovano i territori dei comuni di San Pietro in Lama (43 m), Lizzanello (42m), Squinzano (48m), Trepuzzi (54m) e Lecce (50m), e delimitata ad Ovest da una corona di comuni che le stanno a ridosso: San Donaci, Veglie, Guagnano, Salice, Leverano e Copertino, storicamente e culturalmente affini alla Valle della Cupa.

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 - 38068 Rovereto (TN) - C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 - Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 - Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

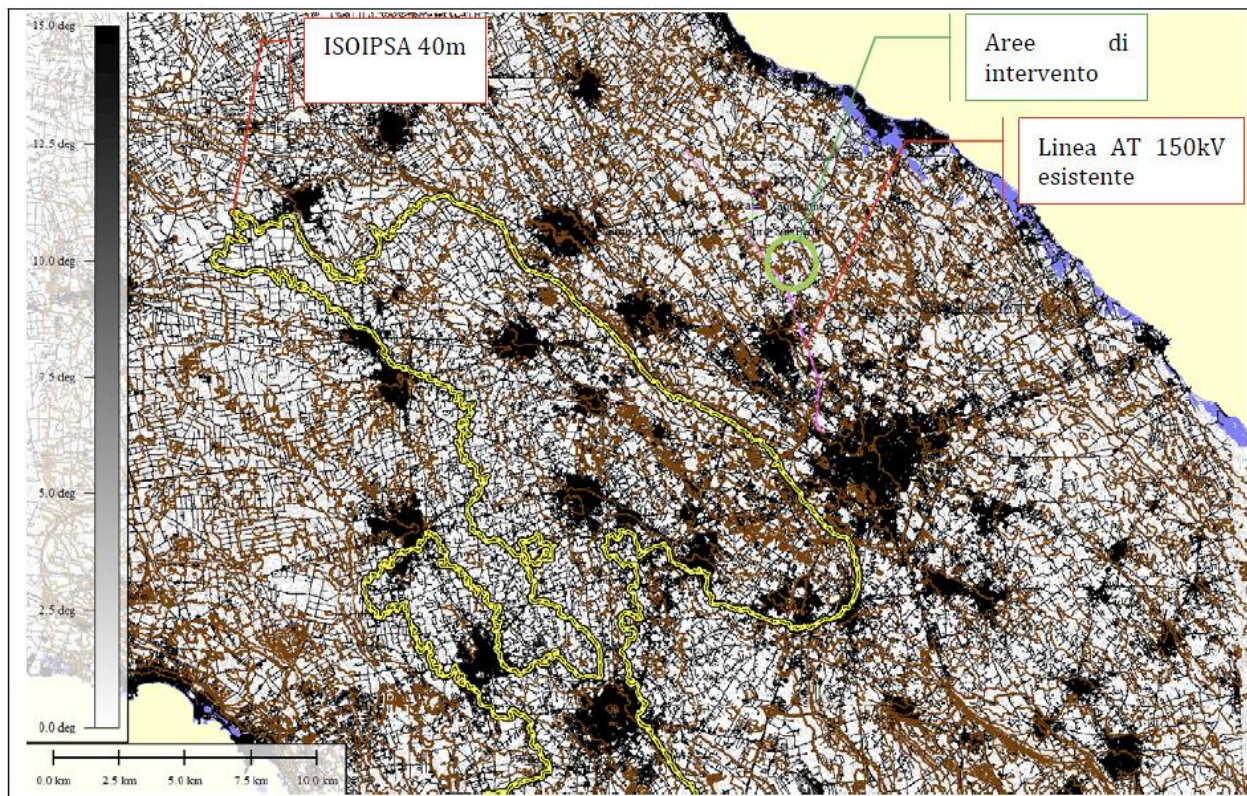


Fig. 5.2: Individuazione depressione morfologica della valle della CUPA e area di intervento

L'area di intervento è pertanto esterna alla Valle della Cupa.

In conseguenza la relativa invariante strutturale della figura territoriale (cfr. RP, pag 79) le **"aree di intervento, distano oltre 3.5 km dalla tangenziale del centro abitato di Lecce e dal sistema insediativo rurale periurbano costituito prevalentemente dai casali e dalle ville sub-urbane della valle della Cupa"**. Pertanto è garantita la riproducibilità dell'invariante.

Si ritiene pertanto che il rilievo possa essere superato.

Si ribadisce poi nel parere che : *"In via generale il PPTR, pur promuovendo l'utilizzazione diffusa e modulare dell'energia solare che si distribuisce sul territorio in modo omogeneo, si propone nello stesso tempo di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.*

Le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima" del PPTR, infatti, evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico che, con l'occupazione di suolo e lo snaturamento del territorio agricolo, determina forti processi di artificializzazione. Secondo il PPTR, quindi, è fortemente sconsigliato l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici."

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

Fermo restando quanto già esposto in merito alla natura non vincolante delle Linee Guida del PPTR e della loro inapplicabilità all'agrivoltaico, si evidenzia che l'impianto agrivoltaico in progetto è **sollevato da terra e permette l'utilizzo sottostante del suolo agricolo, senza snaturarlo e, pertanto, non rientra nella tipologia disincentivata dal PPTR.**

Inoltre la coerenza dell'impianto agrivoltaico di progetto con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.10, nonché dei coerenti Indirizzi e Direttive è puntualmente verificata al cap.5 della RP.

Si ritiene pertanto che il rilievo possa essere superato.

Passaggio del parere SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

*" Con specifico riferimento alla Struttura antropica e storico-culturale i campi fotovoltaici, con le relative SEU e Stazione Terna RTN sono inseriti in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati segni antropici di elevato valore storico-culturale quali le masserie storiche. Il toponimo della contrada denominata Sant'Angelo, nasce dalla presenza della vicina Masseria Sant'Angelo, distante circa 250 m dall'impianto, che con le diverse emergenze architettoniche come Masseria Fondo Cupo, Masseria Schiavi, Masseria Manzi, Masseria Varrazzi, Masseria Pittipoci e Masseria Macchia, Masseria Pate, Casino Pate, Masseria Secchia, Masseria S. Lasi, **Masseria Ghietta**, Masseria Chirico e Masseria Mazzarella evidenziano la specificità produttiva del territorio, vocata alla produzione agricola. Questa variegata presenza di testimonianze storiche dimostra il rapporto intercorso fra agricoltura, allevamento e insediamento che, nel tempo, ha delineato un assetto unico di controllo e organizzazione del territorio; trattandosi di un sistema complesso, dai delicati equilibri, le regole di riproducibilità dello stesso vanno attentamente considerate nei processi di trasformazione del sistema agricolo che per il caso in esame ha durata trentennale. "*

Delle Masserie citate dal parere è stata evidenziata in grassetto solo la Masseria Ghietta, in quanto segnalata dal PPTR tra gli UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa. **Le restanti masserie non sono in alcun modo attenzionate dal PPTR.**

La Mass. Sant'Angelo appartiene ai proprietari dei terreni sui quali insite il progetto e pertanto non ci sono riserve sul progetto in corso.

Si specifica inoltre che l'ubicazione delle opere di connessione (SEU e nuova SSE Terna) , più vicine alla Mass Ghietta rispetto ai campi agrivoltaici, è indipendente dalle scelte della società proponente , in quanto legate al preventivo di connessione deciso da Terna.

Anche se il territorio salentino è caratterizzato dalla diffusa presenza di masserie, l'impianto è invero inserito in una delle zone **con la più bassa densità di UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa, circostanza senz'altro favorevole alla scelta localizzativa ed alla compatibilità paesaggistica.**

INERGIA SOLARE SUD SRL

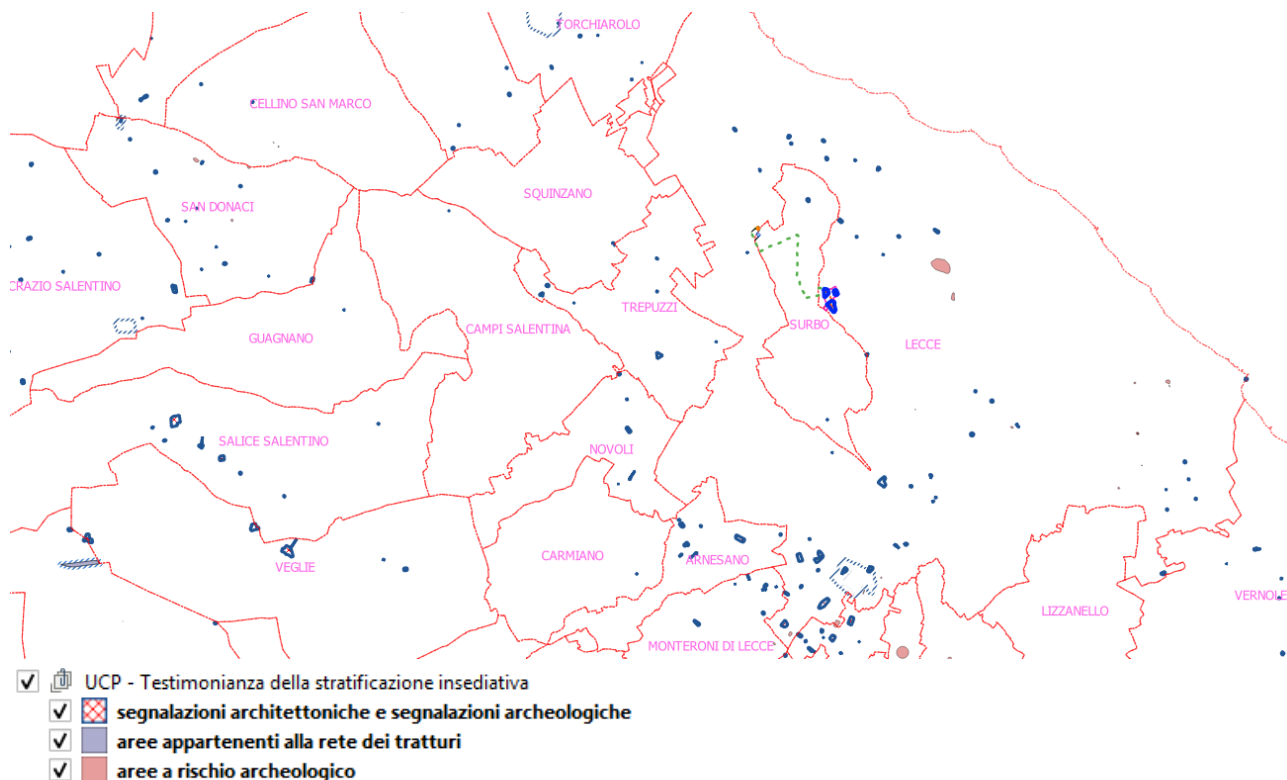
Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

Si vedano in proposito le figure seguenti.



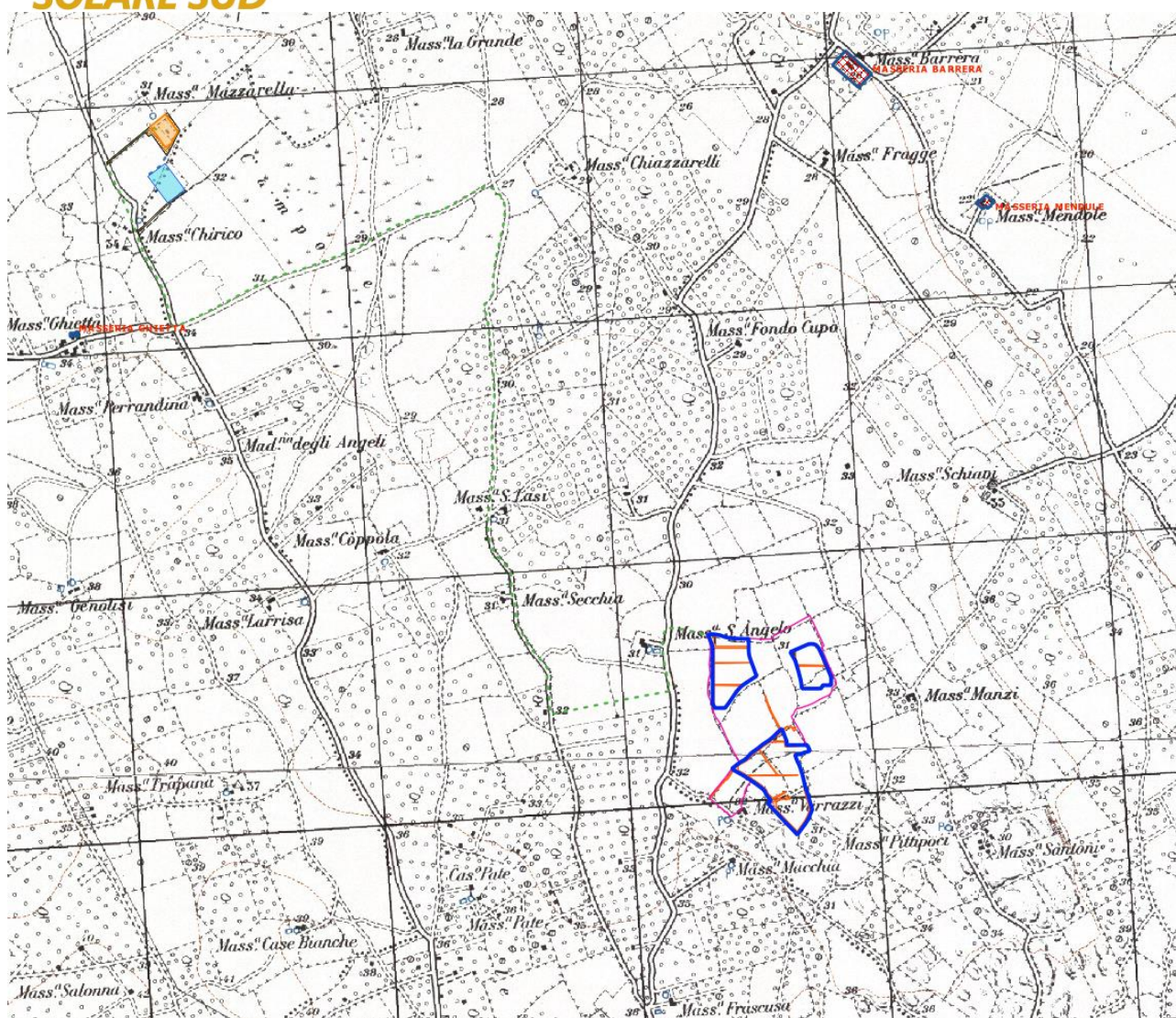
INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it



Si ritiene pertanto che il rilievo possa essere superato.

Passaggio del parere SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

" con riferimento alle Componenti dei valori percettivi si rappresenta che le stazioni SEU e Terna RTN sono direttamente percepite dalla Sp 236 Surbo-Casalabate nonché dalle Masserie Chirico e Mazzarella."

Nessuno degli elementi citati dal passaggio del parere (Sp 236 Surbo-Casalabate, Masserie Chirico e Mazzarella) è segnalato dal PPTR tra gli UCP - 6.3.2 Componenti dei valori percettivi.

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

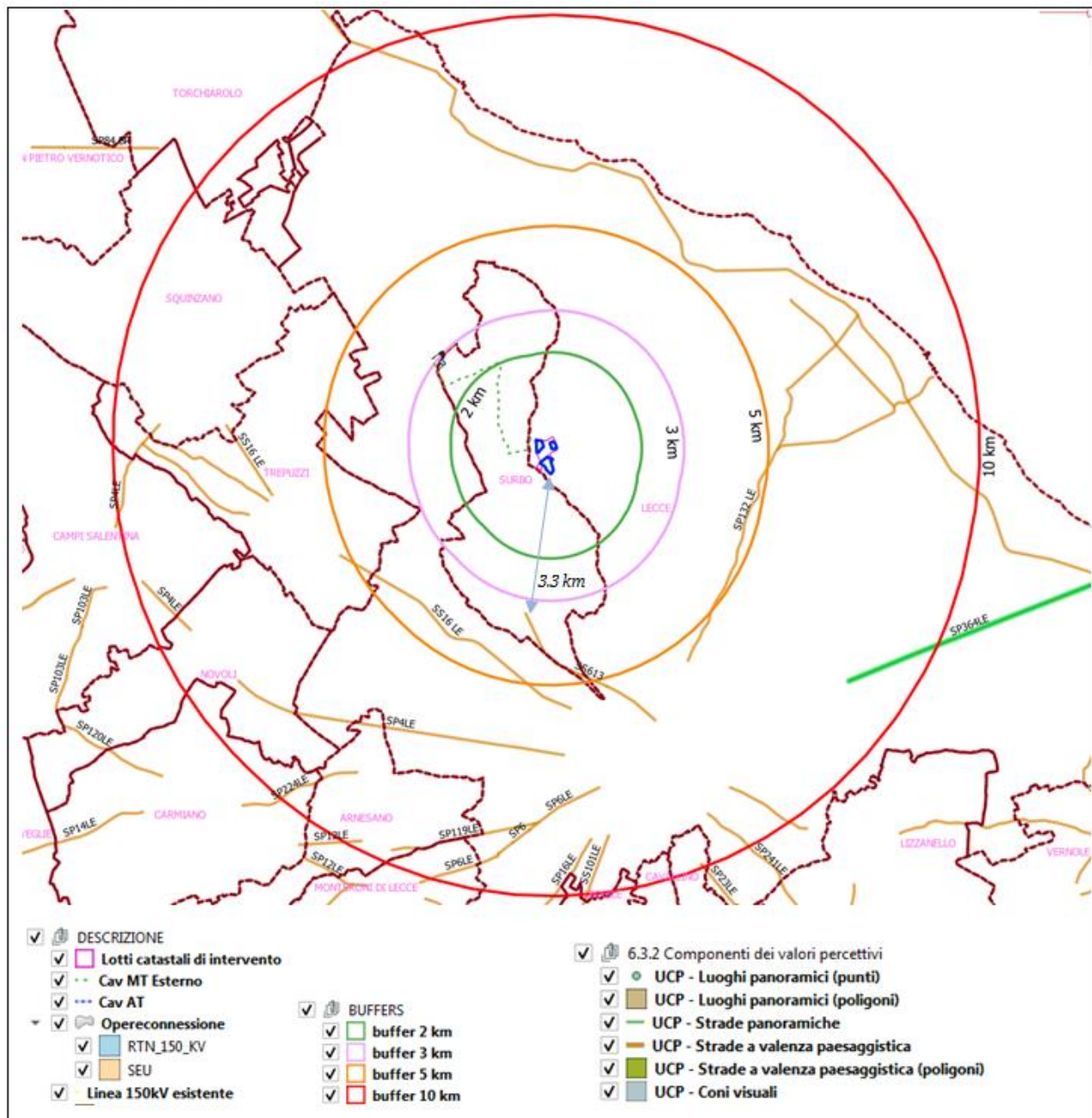


Fig. 2.26: Aree di intervento e UCP delle componenti percettive - PPTR Puglia

Si ribadisce in ogni caso **la validità della scelta localizzativa** richiamando i contenuti dei paragrafi 2.4.7 e 8.3 della RP che dimostrano certamente come:

- **fino a 3,3 km dal sito di intervento non sono presenti Componenti dei valori percettivi** individuati dal PPTR. Il PPTR Puglia individua come strade a valenza paesaggistica più vicine:
- la SS613, almeno 3.3 km a sud dell'impianto;
 - altre strade a distanze superiori ai 4/5 km.

INERZIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 - 38068 Rovereto (TN) - C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolareshud@legalmail.it

- In un inquadramento più ampio, fino a 10 km, non vengono segnalati dal PPTR UCP punti panoramici e Coni Visuali.
- l'impianto FV, come argomentato nel paragrafo relativo allo studio di visibilità, per la sua particolare ubicazione, **non indurrà alcuna interferenza visiva** sull'insieme delle strade a valenza paesaggistica presenti nell'area vasta;

Si ritiene pertanto che il rilievo possa essere superato.

Passaggio del parere SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

" Il proponente dichiara di voler prevedere diverse opere di compensazione e integrazione:

"Realizzare una ampia ed estesa fascia di mitigazione sia visiva che ambientale, a verde intorno alle recinzioni di impianto e in aree nella disponibilità del proponente;.

(..etc- NDR vengono riportati stralci del progetto di mitigazione ambientale e paesaggistico.)"

Pur trattandosi di iniziative, in via generale, meritevoli di attenzione ed in alcuni casi auspiccate dal PPTR, e fermo restando che le opere compensative sono sempre accessorie rispetto alla verifica della scelta localizzativa, si rileva che le stesse sono molto generiche e che ad esse non corrisponde alcun elaborato grafico (che rappresenti nel complesso quanto descritto) né economico; pertanto non è possibile valorizzarle adeguatamente dal punto di vista paesaggistico nel concorrere agli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale degli Ambiti coinvolti."

Il progetto di mitigazione ambientale e paesaggistico è articolato in dettaglio nel paragrafo 8.5 della RP e nel capitolo 11 dello SIA - FV-SAN-PD-SIA-00 revA.2, nell'elaborato grafico FV-SAN-PD-TAV.08 e fotomontaggi forniti con INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA - **FM**- elaborato FV-SAN-PD-CPA-01 revA.1. , e comprende :

- la descrizione delle essenze arboree del contesto territoriale;
- l'individuazione di un elenco delle essenze da utilizzare (xylella resistenti);
- dettagli tipologici illustrati sia in pianta che in prospetto con immagini di esempio;
- planimetria generale con indicazione dell'ubicazione dei vari tipologici;
- la resa grafica (FM) dell'effetto di mitigazione visiva e paesaggistica.

E' incluso anche la distinta degli oltre 3000 esemplari che verranno messi a dimora (cfr tabella finale del par. 8.5 della RP, pag. 114 (e SIA rev. A.2 pag. 171) e relativo conto economico (cfr. Computo Metrico Estimativo FV-SAN-PD-CME-01- alle voci)

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

Si ritiene quindi di aver fornito un dettaglio sufficiente ad illustrarne la consistenza e la relativa valutazione, diversamente si chiede al Servizio di dettagliare la richiesta, anche offrendo spunti di riflessione su esempi positivamente valutati da codesta amm.ne o misure prescrittive.

L'impianto agrivoltaico in progetto rispetterà inoltre la previsione della provincia di Lecce relativa alla destinazione del 25% della superficie impegnata dal progetto per misure di compensazione ambientale (Cfr. par- 11.3 dello SIA rev A.2).

Ad ultimo si ricorda la disponibilità del proponente a concordare con l'AC, proprio in tema di compensazione territoriale ed ambientale, le dovute misure di compensazione sinteticamente elencate nel par. 11.1 dello SIA (rev A2)

Si ritiene pertanto che il rilievo possa essere superato.

Passaggio del parere SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

" All'esito dell'istruttoria si rileva che il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio caratterizzato da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativo, colture orticole e pascolo; (etc)

Non può contestarsi l'ubicazione di **un impianto agrivoltaico** in un contesto agricolo allorquando per sua natura è destinato a mantenere l'utilizzo produttivo del suolo.

Si ritiene pertanto che il rilievo debba essere superato.

Passaggio del parere SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

" L'inserimento di un elemento incongruo di notevoli dimensioni (pannelli alti m 3,555 m - quanto un edificio ad un piano) comprensivo di opere di infrastrutturazioni (su un tot. di 29,61 ettari) minano l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate, artificializzando il territorio originando anche l'interruzione della matrice agro-ecosistemica in cui l'uliveto associato al seminativo e al pascolo genera l'alternanza di patches colturali a cui sono attribuiti diversi aspetti funzionali dell'ecosistema ambientale."

Ricordando che (cfr RP fig. 2.10) le strutture ad inseguimento possono teoricamente variare l'angolo di inclinazione tra -55° e +55° (rispetto al piano orizzontale dei moduli), in tal modo determinando un'altezza massima di circa 3,55 mt s.l.t., normalmente in fase di esercizio, durante la quale sarà attiva la funzione di backtracking, tale angolo non supera i 31° determinando quindi una riduzione della altezza massima da 3,55 mt fino a 3,2 mt s.l.t. Nel caso di specie una altezza maggiore rispetto ad un fotovoltaico classico (solo FV) è utile a garantire la conservazione dello spazio di manovra e del suolo ad uso agricolo, oltreché consentire la circolazione di aria e luce al di sotto dei moduli, con tutti gli effetti benefici del caso. Non sembri quindi eccessiva la altezza quando, per esempio, sulla

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

medesima estensione territoriale si potrebbero installare senza valutazione paesaggistica, serre con un rapporto di copertura fondiario del 75 % (LR 19.1986 e smi) (l'impianto di progetto è fermo al 18.9%) fino all'altezza prevista dalle NTA del PRG di Lecce per le zone E1, ovvero 7.50mt.

Non trova fondamento l'asserito minamento dell'integrità del territorio dovuto all' effetto di frammentazione delle "componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate" atteso che:

- l'impianto è visibile solo nel suo immediato intorno per poche centinaia di metri;
- l'impianto agrivoltaico (ad eccezione delle opere di connessione la cui ubicazione non dipende dalla società proponente) non è visibile da alcuna delle componenti UCP della stratificazione insediativa né dagli UCP delle componenti dei valori percettivi tutelate dal PPTR, **ad evidenziarne l'adeguata scelta localizzativa;**
- Le aree di intervento non interessano i paesaggi rurali individuati e descritti dall'art. 76 comma 4 delle NTA del PPTR, che recita:

“Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1:

- a. il parco multifunzionale della valle dei trulli*
- b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali*
- c. il parco multifunzionale dei Paduli*
- d. il parco multifunzionale delle serre salentine*
- e. il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese*
- f. il parco multifunzionale della valle del Cervaro.*

b) paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.”

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax +39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

Il Comune di Lecce nel proprio piano regolatore vigente, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio” NON HA riconosciuto e perimetrano ulteriori paesaggi rurali di cui all'art. 76, co.4 che presentino ancora la persistenza dei caratteri originari.

Dalla sovrapposizione dell'impianto con il PPTR si evince che lo stesso non interessa alcun UCP - PAESAGGIO RURALE.

Non appare nemmeno plausibile la asserita frammentazione ed interruzione della matrice agro-ecosistemica in quanto trattasi di impianto agrivoltaico, che per sua natura non interrompe la matrice agricola, ed è, in aggiunta, caratterizzato da un ampio progetto di compensazione ambientale , che contribuirà a preservare la continuità ecologica ed ecosistemica.

Si ritiene pertanto che il rilievo possa essere superato.

Passaggio del parere SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

" L'impatto globale delle superfici degli impianti, assume, altresì, particolare importanza se valutato dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico accessibile a tutti che consente di cogliere la totalità della consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, di quello a cui si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

Si può affermare che l'impianto progettato, sottrae "paesaggio" e identità ai luoghi e trattandosi di una vasta superficie, anche se parzialmente già modificata, vi è il concreto rischio di trasformazione definitiva della sua connotazione agricola non infrastrutturata che nell'area in esame risulta, di fatto, già avviata con la presenza di altre tre impianti contigui di cui due fotovoltaici (con cui i campi FV OVEST e FV SUD andrebbero a saldarsi) ed un eolico."

Ricordando la valutazione sugli impatti cumulativi già effettuata nell'elaborato FV-SAN-PD-SIA-02 rev A.1, basta evidenziare che l'intervento, suddiviso in 3 campi separati, opere annesse incluse, copre **appena lo 0,17%** della superficie dell'area vasta compresa in un buffer di 5 km dalle recinzioni (percentuale che sale a **circa 0,78%** se si aggiungono gli impianti a terra esistenti nel buffer di 5km);

Si ritiene pertanto che il rilievo possa essere superato.

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

Passaggio del parere SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

"La trasformazione che si genera nel contesto rurale ad opera di impianti fotovoltaici, seppur definibile in linea di principio come "temporanea" e per quanto realizzata con tutte le cautele del caso, mette in atto, inevitabilmente, un pericoloso processo di "emulazione" che si autoalimenta (le future trasformazioni trovano giustificazione in quelle già avvenute), esponendo quel contesto ad una lenta e inesorabile modificazione che rischia di divenire inarrestabile e di alterare in maniera definitiva ed irreversibile quel paesaggio che il PPTR intende tutelare e salvaguardare.

La crescente diffusione degli impianti dovrebbe arretrare quando sussistono importanti elementi di natura paesaggistica da preservare, come nel caso di in esame, ove l'impianto in progetto concorre con gli impianti eolici e fotovoltaici già realizzati ad occupare lo spazio visivo percettivo mutando la forma del territorio e dunque del paesaggio."

Partendo dall'assunto che ciò che è "temporaneo" non può essere contemporaneamente "definitivo ed irreversibile", si intende porre l'attenzione sul fatto che l'impianto agrivoltaico, che ricordiamo non è fotovoltaico classico, si inserisce in un'area già occupata da un impianto eolico e da altri due FV classici (comunque piccoli), proprio in tal modo costituendo **una scelta localizzativa più opportuna di altre** in quanto il valore paesaggistico dell'area è già mutato rispetto al paesaggio originario puramente agricolo. In disparte il processo di "emulazione che si autoalimenta", di cui non si comprende il senso, si è dimostrato negli elaborati di progetto, e ribadito ripetutamente nelle presenti controdeduzioni, che nell'area prescelta per l'installazione dell'impianto agrivoltaico in progetto **non sussistono "importanti elementi di natura paesaggistica da preservare"**.

Si ritiene pertanto che il rilievo possa essere superato.

Passaggio del parere SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (CONCLUSIONI)

"Gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito del "Tavoliere Salentino" richiedono una accurata analisi in relazione alla scelta localizzativa, orientando le realizzazioni verso aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità; tali interventi, per queste aree rappresentano occasioni di riqualificazione e non di depauperamento ecologico, ambientale ed agroecosistemico, non concorrendo a pregiudicare la qualità del territorio, la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.

Con riferimento alle opere di mitigazione previste, si evidenzia che le stesse restano secondarie rispetto alla scelta localizzativa, che è stata ritenuta non corretta da questa Sezione."

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

La coerenza dell'impianto agrivoltaico di progetto con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.10, nonché dei coerenti Indirizzi e Direttive è puntualmente verificata al cap.5 della RP.

Con riferimento alla scelta localizzativa, il PPTR ha vietato l'installazione di grandi fotovoltaici in determinate aree (per esempio UCP con visuali e UCP paesaggi rurali) e non in tutto il territorio pugliese. **L'impianto agrivoltaico di progetto non è ubicato in aree per i quali sussistano tali divieti**, ed inoltre **l'ubicazione è tra le migliori possibili**, ricordando per esempio che:

- è lontano dagli UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa, e da essi non si vede;
- è lontano dagli UCP Componenti dei valori percettivi , e da essi non si vede;
- è lontano da aree protette , e rete Natura 2000 , e da essi non si vede;

- **In un inquadramento più ampio, fino a 10 km, non vengono segnalati dal PPTR UCP punti panoramici e Coni Visuali;**
- **non è ubicato in UCP Paesaggi rurali**

Si ritiene pertanto che il rilievo possa essere superato.

Tutto quanto sopra puntualizzato ed esposto si invita la spett.le amm.ne a considerare una revisione del parere.

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

1.3 RISCONTRO PARERE ASL

Di seguito viene fornito riscontro puntuale alle perplessità sollevate nel parere della ASL (nota Protocollo nr: 183979 - del 21/10/2022 acquisita al prot. provinciale con nr. 41117 del 21/10/2022).

Passaggio del parere ASL

"OCCUPAZIONE DI SUOLO

La notevole occupazione di suolo non permette di poter escludere con certezza la possibilità di progressiva perdita di permeabilità del suolo sottostante i pannelli con conseguente alterazione dei processi di ricarica della falda. Alla luce dell'incombente fenomeno di desertificazione del territorio salentino legato all'eccessivo sfruttamento degli acquiferi carsici, diviene necessario porre in atto ogni misura per evitare un aggravamento del fenomeno segnalato. Inoltre la concentrazione di acque meteoriche sempre e solo nei punti di scolo potrebbe determinare fenomeni idrogeologici degni di nota (rapido ed elevato deflusso superficiale)."

Si evidenzia che, già a monte, occorrerebbe escludere di poter qualificare tali installazioni come causa di *impermeabilizzazione del suolo*, considerato che dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico non consegue *impermeabilizzazione* bensì, al più, mera *copertura*, ovvero un fattore dotato di minore forza impattante e in ogni caso *reversibile*. Come anche esposto dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, nella pubblicazione *"Fotovoltaico: prontuario per la valutazione del suo inserimento nel paesaggio e nei contesti architettonici - Luglio 2011 - 10/ 22"* sono riportati esempi di varie tipologie di impianti distinguendo tra esempi positivi e negativi. Si veda per esempio positivo proprio: *"Esempio di impianto fotovoltaico e terreno con vegetazione a prato. I pannelli fotovoltaici sono sollevati da terra e occupano il suolo in modo tale che la superficie risulti permeabile. Localizzazione: Hoelswang, Germania. Fonte: www.martin-bucher.de"*

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it



Nella pubblicazione si precisa che *“Minimizzare l'impatto degli interventi significa anche conservare, per il terreno di implementazione, la massima percentuale di permeabilità. Il terreno deve rimanere a prato, oppure a pascolo, o in alternativa si deve studiare l'alternanza di fasce di coltivazione alle fasce fotovoltaiche.”*

Nell'impianto agrivoltaico in progetto l'altezza dell'asse degli inseguitori è di 2,55 metri, e conseguentemente la superficie dei pannelli montati sugli inseguitori monoassiali rispetto al suolo varia, nelle normali condizioni di esercizio, tra 2m e 3.2m durante l'arco del giorno, garantendo la libera circolazione dell'aria, il soleggiamento e la circolazione delle acque di pioggia. In altre parole, i pannelli sollevati da terra garantiscono che il terreno sottostante non diventi “terra bruciata” e che venga raggiunto sia dal sole che dalla pioggia.

Come inoltre esposto nello SIA rev A.2 - FV-SAN-PD-SIA-00 revA.2, cfr. par. 4.3.2: *“la copertura del suolo (area impegnata dalla proiezione dei moduli + area della nuova viabilità + area delle cabine di campo) è pari circa al 18,9% della superficie dei lotti catastali di intervento, e la superficie impermeabilizzata (dovuta alle sole cabine elettriche dell'impianto FV) è di circa lo 0.086%.*

Le strutture di sostegno saranno strutture leggere, composte da 24 moduli per stringa in configurazione 1 portrait, infisse direttamente al suolo con appena 5 pali di sostegno/ tracker, con altezza da terra variabile da 2 metri a 3 metri.

I moduli FV, montati in numero di 24 per singola struttura, sono adeguatamente distanziati tra loro in modo da ottimizzare la produzione energetica e lasciare ampi spazi liberi fruibili all'interno delle recinzioni di impianto.

In ogni caso, la superficie sotto i moduli rimarrà permeabile in quanto, l'occupazione del suolo agricolo sarà limitata allo spazio occupato dai pali di sostegno ed inoltre l'acqua piovana percolerà negli spazi tra i moduli, e negli spazi tra le strutture di sostegno.”

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 – 38068 Rovereto (TN) – C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 – Fax + 39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it

La esistenza delle soluzioni di continuità delle "coperture", ovvero gli spazi tra i moduli e gli spazi interfile tra le file di inseguitori garantisce di poter escludere l'innescarsi di fenomeni idrogeologici degni di nota.

Ricordiamo inoltre che il terreno sarà coltivato e non impermeabilizzato e pertanto idoneo ad accogliere le acque meteoriche sia per la ricarica della falda che per la crescita della vegetazione.

Si ritiene pertanto che non possano verificarsi i rischi prospettati nel parere.

Passaggio del parere ASL

"EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE ED ACUSTICHE

Relativamente al cavidotto di connessione alla rete RTN, si ritiene doveroso richiamare l'osservanza delle fasce di rispetto di cui al DPCM 08/07/03.

E' necessario, inoltre, per la fase di eventuale esercizio dell'impianto, prevedere un piano di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche.

Analogamente anche per le emissioni acustiche è utile prevedere un piano di monitoraggio in fase di esercizio.

La società proponente dichiara che relativamente al clima acustico ed agli aspetti elettromagnetici sono state prodotte le relative relazioni specialistiche che non hanno evidenziato, in fase di esercizio, superamenti dei valori limite di legge e che pertanto il Piano di Monitoraggio Ambientale non prevede la necessità di un monitoraggio acustico ed elettromagnetico in fase di esercizio.

ARPA -

Relativamente alle matrici ambientali riguardanti "Rumore" e "Campi Elettromagnetici" ed a seguito delle integrazioni documentali proposte dal proponente, si rimanda alle valutazioni dell'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alle note prot. nn. 60534 del 07.09.2022 e 60531 del 07.09.2022 che esprimono rispettivamente "parere favorevole con prescrizioni" e "parere favorevole".

Rovereto 11 Ottobre 2024

Inergia Solare Sud Srl

INERGIA SOLARE SUD SRL

Società a responsabilità limitata con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inergia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Manifattura 1 - 38068 Rovereto (TN) - C.F. e P. IVA: 02513140224

R.E.A. TN - 230200 - Cap. Soc. Int. Vers. Euro 10.000,00

Tel +39 0464 620010 - Fax +39 0464 620011 e-mail: direzione.inergiasolaresud@legalmail.it